

PRO-LOCO VILLA CAMPANILE

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 luglio dell'anno 2020, presso la sede della PRO-LOCO VILLA CAMPANILE, si è riunita alle ore 21.30 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci (precedentemente indetta per il giorno 29 febbraio ma posticipata a causa dell'emergenza sanitaria) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2019;
- 2) Modifica dello Statuto al fine dell'iscrizione nel registro delle Associazioni di promozione sociale come disciplinato dal D. Lgs. N. 117/2017;
- 3) Eventuali variazioni nella composizione degli Organi dell'Associazione a seguito della modifica statutaria;
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 21.45 il sig. Benedetti Simone, in qualità di presidente dell'associazione, constatata la regolarità della convocazione, nonché la presenza dell'intero organo amministrativo, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge e Statuto, ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, e chiama il sig. Nelli Andrea a svolgere le funzioni di segretario.

In apertura, prima di passare alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra le ragioni che hanno spinto il Consiglio Direttivo, in conseguenza della situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria da Covid-19, a sospendere per il corrente anno l'organizzazione della consueta Festa del Contadino.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede con l'illustrazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2019, presentando le voci di entrata e di uscita che hanno determinato un avanzo di esercizio pari a € 7.659,04, al netto degli investimenti compiuti per l'adeguamento e il miglioramento delle strutture. Dalla lettura e dall'analisi del bilancio emerge un giudizio positivo sull'operato dell'associazione, che anche nel 2019 ha visto confermare il trend di crescita intrapreso negli ultimi anni. Il bilancio viene approvato all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea i motivi che hanno indotto l'organo amministrativo ad adeguare lo Statuto alla disciplina prevista per le Associazioni di Promozione Sociale così contenuta nel Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche. A tal fine viene data lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano all'unanimità di adottare il nuovo Statuto che si allega al presente verbale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno si fa presente che il D. Lgs. 117/2017 prevede che i componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel rispetto della normativa inderogabile del D. Lgs. 117/2017 l'assemblea decide all'unanimità di revocare l'attuale organo di controllo e in sua sostituzione di nominare come Revisore Legale dei conti il dott. De Luca Francesco, membro scelto tra gli appartenenti al registro dei Revisori Legali. Il Consiglio Direttivo viene confermato all'unanimità nell'attuale composizione e rimarrà in carica fino alla prossima naturale scadenza.

Sul quarto punto all'ordine del giorno si fa presente che fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'assemblea demanda al Presidente e al Consiglio Direttivo la pubblicità delle modifiche mediante affissione in sede, pone a carico della Pro-loco le spese per la registrazione del nuovo Statuto.

Alle ore 23.15, dopo la stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea generale dei soci viene sciolta.

Allegati: Statuto modificato approvato.

Il presidente [Signature]

Il segretario (dell'assemblea) [Signature]

Il tesoriere [Signature]

Il vice-presidente [Signature]

Il vice segretario [Signature]

Il vice tesoriere [Signature]

I consiglieri [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Il Revisore dei conti per accettazione dell'incarico

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Trento

Ufficio Territoriale di Trento

Registrazione fatta il

-5 AGO 2020

Al n.

1836

serie

III



L'Incaricato del Servizio

Giulia Terracciani

[Signature]



STATUTO

Pro Loco Villa Campanile Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Pro Loco Villa Campanile – Associazione di Promozione Sociale", in breve "Pro Loco Villa Campanile – APS" da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione che ha *sede legale* nel Comune di *Castelfranco di Sotto (PI)*, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale* mediante lo svolgimento, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

letter k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

Sono finalità dell'associazione:

- svolgere fattiva opera per favorire una migliore qualità della vita del paese, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradita il soggiorno e la visita di turisti e gitanti e la qualità della vita dei residenti;
- sviluppare l'ospitalità, l'educazione al rispetto dell'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse locale e/o turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio;
- promuovere le iniziative a favore dei bambini anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
- ideare, promuovere e sviluppare proposte ricreative e turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di fenomeni di emarginazione,

organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero e riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;

- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia

Per favorire l'aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale l'associazione, previa affiliazione ad un Ente di Promozione Sociale Nazionale, potrà aprire e gestire nei propri locali un circolo riservato ai soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare, al Consiglio Direttivo, una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a collaborare con le iniziative dell'associazione di cui all'art.2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere ammessi in qualità di soci anche soggetti minorenni. In tal caso essi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Per l'ammissione a socio la richiesta dovrà essere presentata e firmata da colui che ne esercita la patria potestà.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- proporre programmi di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- collaborare, secondo le indicazioni impartite dal direttivo, con le iniziative dell'associazione di cui all'art.2 del presente Statuto

- non operare in concorrenza con le attività della associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che, sull'istanza di esclusione, si pronunci in via definitiva l'Assemblea. La morosità nel pagamento della quota associativa, prolungata per oltre trenta giorni dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso, dà luogo alla perdita della qualità di Socio. Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vice Presidente
- il Segretario e il Tesoriere
- l'Organo di controllo (se scelto e/o obbligatorio);
- il Revisore Legale (se scelto e/o obbligatorio)



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea – almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea – avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, viene affissa negli esercizi commerciali del paese oppure spedita alternativamente a mezzo: e-mail, sms, whatsapp, posta ordinaria, pubblicazione canali social.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*, salvo quanto più *dettagliatamente previsto dall'art. 5*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre, in *prima convocazione*, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, in *seconda convocazione* la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in proprio o per delega e nell'eventuale *terza convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Per tutte le convocazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 5 e 15, nominati dall'Assemblea, durano in carica 4 anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* fra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto a voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. In alternativa il Consiglio Direttivo potrà decidere di convocare l'Assemblea elettiva per l'integrazione dei componenti decaduti.

Porto di Alessandria
Giovane Gigli
Melli
Bordelli
R-O
cortini
dario
M. Vell.
Fiori Vell.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti con votazione a scrutinio segreto ovvero con altre modalità accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

È compito del presidente alla scadenza del mandato dell'intero consiglio, convocare le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure, facoltativamente, al ricorrere della volontà assembleare.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di

controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale redazione del bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, l'associazione potrà nominare facoltativamente un revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, sagre, feste e spettacoli, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale nel termine di 30 giorni dovrà convocare presso la sede sociale il richiedente al fine di far esercitare il suo diritto.



Milly Casper	corina doro	Frank's Pk	Barto L ^g Alexander
Edith L-o	Giovanna Gigi	Dee	Vivian Vol

L'associazione per necessità, potrà avvalersi di volontari occasionali, quindi non iscritti nel registro dei volontari.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il segretario